

COPY

AVV. DEBORA FALLETTA
Corso Vittorio Emanuele n. 74
90036 - Misilmeri (Pa)
Tel. / fax 0918722182 - Cell. 3294174064
e mail : d.falletta@libero.it
pec: debora.falletta@cert.avvocatitermini.it

21/11/2015

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- SEZIONE CIVILE -

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

in favore del **CONDOMINIO "SAN GIUSTO"** sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. 971745500823, in persona dell'amministratore *pro tempore*, sig. **MARTORANA GIUSEPPE**, nato a Palermo il 28/02/1972, c.f. MRTGPP72B28G273I, nonché in favore dei signori **FALLETTA SALVATORE** nato il 18/12/1939 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. FLLSVT34T18F246Y, **CORSO ROSALIA** nata il 07/11/1948 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. CRSRSL48S47F246X, **FALLETTA TIZIANA** nata il 20/06/1967 a Palermo ed ivi residente in Via M. Reina n. 8. c.f. FLLTZN67H60G273Y, **TUBIOLO NATALE** nato il 18/11/1959 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. TBLNTL59S18F246K, **CAMPO ROSALIA** nata il 29/01/1962 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. CMPRSL62A69F246E, **IPPOLITO FRANCESCO** nato il 15/10/1936 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. PPLFNC36R15F246J, **BURGIO GIUSEPPA** nata il 22/09/1941 a Misilmeri (Pa) ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74, c.f. BRGGPP41P62F246F, tutti elettivamente domiciliati in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, presso lo studio dell'Avv. Debora Falletta, c.f. FLLDBR78E51G273I, p.e.c.: debora.falletta@cert.avvocatitermini.it, fax: 0918722182, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado del 17/03/2015.

- Appellanti -

Contro

- **COMUNE DI MISILMERI** in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 26, c.f. 86000450824, elettivamente domiciliato in Misilmeri, Via S. Giusto n. 8, presso lo studio del procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Giuseppe Azzaretto, p.e.c. giuseppeazzaretto@pecavvpa.it;
- **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.** (già **AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.**),

Ufficio Urvca Neo - Corte di Appello Palermo
 11.63 **OGGI** 21/11/15
 6.54 010725/A06 01
 23.10 COND SAN G FALLETTA DEB
 0.65 COMUNE DI MISILMERI
 41.92

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, c.f. 00818570012, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro, rappresentata e difesa in primo grado dal procuratore e difensore costituito Avv. Sergio Vullo, con studio in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43, pec: sergiovullo@pecavvpa.it;

- **GENERALI ITALIA S.P.A.** (già **INA ASSITALIA S.P.A.**) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchessa n. 14, c.f. 00409920584, elettivamente domiciliato in Castelbuono, Largo A. Mogavero Fina n. 2, presso lo studio del procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Tommaso Raimondo, p.e.c. tommaso.raimondo@cert.ayvocatitermini.it;

- Appellati -

per la riforma

della sentenza N. 787/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, Giudice Monocratico dottoressa Marino Sara, in data 17/09/2016, depositata in cancelleria in data 20/09/2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 21/10/2016, nella causa civile iscritta al R.G. N. 1038/2008 promossa da CONDOMINIO SAN GIUSTO più altri contro COMUNE DI MISILMERI.

FATTI

-1-

Con **atto di citazione** notificato in data 02/07/2008 il CONDOMINIO "SAN GIUSTO" sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*, sig. MARTORANA GIUSEPPE, nonché i signori FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, il COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco *pro tempore*, ivi denunciando la responsabilità civile dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per danni da infiltrazioni umidifere subiti da strutture condominiali dell'edificio, nonché da porzioni del piano cantinato di pertinenza di singoli condomini, riconducibili a difetti di funzionamento e/o a carente manutenzione della condotta idrica e/o fognaria esistente sulla Via Medici.

Gli attori lamentavano, in particolare, la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dei piani interrati dello stabile condominiale, in corrispondenza della Via Medici, sin dall'anno 2003, soprattutto in concomitanza di abbondanti precipitazioni atmosferiche.

Precisavano, inoltre, di avere condotto, tra il 2003 ed il 2004, indagini tecniche volte alla individuazione delle cause del problema ed alla sua risoluzione, a seguito delle quali procedevano a realizzare opere interne di risanamento strutturale e di natura conservativa, sostenendo costi per un ammontare complessivo di Euro 49.139,66, così come documentato dalle fatture allegate in atti.

Nonostante gli interventi effettuati e in considerazione del perdurare della problematica in corrispondenza dei locali condominiali anche negli anni successivi, gli attori riconducevano l'eziologia delle infiltrazioni ad un malfunzionamento delle condutture della rete pubblica comunale sita sulla Via Medici, facendone denuncia al Comune di Misilmeri con lettere di diffida del 05/04/2004, del 01/12/2006, del 05/04/2007 e del 20/06/2007, tutte rimaste colpevolmente prive di riscontro.

Gli odierni appellanti quantificavano il danno emergente subito dal Condominio nella misura di Euro 24.569,83, pari alla metà delle spese complessivamente già sostenute per il risanamento strutturale e conservativo, oltre al danno subito dalle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva e invocando la responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., rassegnavano le seguenti conclusioni:

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
- **ritenere e dichiarare** che la causa delle infiltrazioni di acqua rinvenute all'interno dei piani seminterrati del **CONDominio "SAN GIUSTO"** sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, è da ricondurre a difetti della condotta idrica e/o fognaria Comunale, esistente sulla Via Medici;
- **dichiarare**, pertanto, che il convenuto Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, è responsabile, per quanto in premessa e quanto dedotto e deducibile, dei danni subiti dalle strutture condominiali, nonché dalle porzioni del piano cantinato di pertinenza esclusiva dei condomini sig.ri FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA;
- conseguentemente e per l'effetto, **condannarlo** ad eliminare le cause delle infiltrazioni

ed a ripristinare lo stato dei luoghi;

- **condannare** il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare, in favore del Condominio "San Giusto" sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*, e nel domicilio eletto, la complessiva somma di Euro 24.569,83 o quella, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti, oltre i danni eventuali e successivi alla proposizione della odierna domanda, con la rivalutazione delle somme liquidande e gli interessi legali a far tempo dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- **condannarlo**, infine, al pagamento, in favore dei signori FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA, di tutte le somme che verranno determinate nel corso dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti, oltre i danni eventuali e successivi alla proposizione della odierna domanda, con la rivalutazione delle somme liquidande e gli interessi legali a far tempo dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con **comparsa di risposta** depositata in cancelleria in data 04/11/2008 si costituiva in giudizio il COMUNE DI MISILMERI, ivi formulando richiesta preliminare di chiamata in garanzia delle compagnie assicuratrici AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. e INA ASSITALIA S.P.A. e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande attoree, delle quali ha chiesto il rigetto.

Con **comparsa di risposta** depositata in data 23/03/2009 si sostituiva in giudizio la AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., ivi rilevando, in via preliminare, la non operatività della copertura assicurativa, con conseguente rigetto delle istanze di garanzia formulate dal COMUNE convenuto e, nel merito, concludendo per il rigetto delle domande spiegate dagli attori.

Con **comparsa di risposta** depositata in data 07/10/2009 si costituiva in giudizio l'INA ASSITALIA S.P.A. ivi eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della copertura assicurativa invocata dall'ente convenuto e, nel merito, insistendo per il rigetto delle domande attoree.

Seguiva scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

In particolare gli attori depositavano, in data 06/11/2009 **memoria ex art. 183, comma 6, n. 1**, c.p.c., in data 04/12/2009, **memoria ex art. 183, comma 6, n. 2**, c.p.c. ed in data 24/12/2009 **memoria ex art. 183, comma 6, n. 3**, c.p.c.

La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo c.t.u. tecnica, una prima a firma dell'Ing. Alberto Milazzo depositata in data 04/08/2010, e una seconda – disposta a completamento della precedente – a firma dell'Ing. Vincenzo Di Dio, depositata in data 24/06/2014.

All'udienza del 18/03/2015, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Seguiva scambio di **comparse conclusionali e memorie di replica**.

-2-

Con **sentenza N. 787/2016 del 17/09/2016**, depositata in data 20/09/2016, il Giudice di primo grado ha così statuito:

- *“Rigetta le domande di parte attrice;*
- *Condanna parte attrice a pagare alla parte convenuta nonché alle parti terze chiamate le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di dette parti, nella misura di euro 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.*
- *Pone a carico di parte attrice le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate separatamente”.*

-3-

Avverso la indicata sentenza, siccome illegittima, illogica, ingiusta ed errata, gli odierni istanti propongono appello per i seguenti

MOTIVI

I

INDICAZIONE DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDONO APPELLARE.

La sentenza appellata va riformata nella parte in cui rigetta le domande di parte attrice, condannando quest'ultima a pagare all'ente convenuto ed alle società terze chiamate in garanzia le spese di lite nonché a sostenere le spese di c.t.u.

II

INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA.

Il giudice di prime cure ritiene che, alla luce della attività istruttoria svolta, **“non sono emersi profili di responsabilità a carico dell’ente comunale per le infiltrazioni di acqua verificatesi nei magazzini del piano cantinato dell’immobile condominiale di proprietà degli attori.**

La tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui le copiose infiltrazioni subite dagli immobili di pertinenza di alcuni condomini fossero da attribuire a difetti strutturali o funzionali della condotta idrica e/o fognaria comunale esistente sulla via Medici, non ha trovato adeguato riscontro.

Ed invero... gli esiti delle operazioni di scavo volte ad ispezionare il canale di deflusso delle acque che scorre lungo la via Medici hanno consentito di escludere la presenza di una perdita o di una otturazione nelle condutture comunali... il consulente ha avuto modo di constatare ... la presenza, in corrispondenza della spalletta del canale più prossima al fabbricato condominiale, di una diramazione parzialmente otturata e non perfettamente sigillata, la cui direzione conduce verso i magazzini oggetto di causa; a parere del ctu, detta diramazione ha verosimilmente rappresentato la via seguita dalle acque che hanno determinato l’infiltrazione lamentata dagli attori.

Orbene i convenuti hanno eccepito che detta diramazione era stata realizzata dal condominio in occasione dei lavori di costruzione del fabbricato, con la conseguenza che l’obbligo di manutenzione spettava al condominio medesimo. Al riguardo parte attrice, su cui incombeva l’onere di dimostrare la colpa dell’ente comunale ai fini del diritto al risarcimento danni, non ha contestato di essere proprietaria di detta diramazione e di essere, perciò, tenuta alla relativa cura e manutenzione.

D’altronde, appare verosimile la prospettazione secondo cui la diramazione sopra descritta sia di proprietà del Condominio San Giusto, posto che la stessa conduce proprio all’edificio condominiale ed è posta in direzione dei magazzini degli attori.

In conseguenza di ciò, non può addebitarsi al Comune di Misilmeri la violazione di un obbligo di custodia delle condutture pubbliche, laddove a presentare un difetto sia invece una condotta di natura privata... l’unico vizio riscontrato dal ctu è stata la constatazione di una diramazione in corrispondenza del fabbricato condominiale, che è risultata parzialmente otturata e non perfettamente sigillata.

Non essendovi prova della natura pubblica di tale diramazione e del conseguente obbligo del Comune di Misilmeri di provvedere alla relativa manutenzione, non resta che rigettare le

domande di parte attrice”.

A) Primo motivo di gravame: erronea lettura degli accertamenti peritali da parte del Giudice di primo grado; travisamento degli esiti della perizia; errata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; omessa applicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

-1-

L’impianto motivazionale della sentenza di prime cure si basa, innanzitutto, su una erronea lettura e valutazione degli accertamenti compiuti dal consulente dell’ufficio, Ing. Vincenzo Di Dio, in esito alle operazioni di scavo ed ispezione del canale di deflusso di acque comunali sito nella Via Medici (cfr. c.t.u. del 24/06/2014 e relativi allegati).

Le ispezioni condotte dal c.t.u. hanno, intanto, consentito di riaffermare (“*si riafferma*”, pag. 12 c.t.u.) – a riprova di quanto già verificato con la prima consulenza a firma dell’Ing. Milazzo – che “*i magazzini e i garage di piano cantinato oggetto di causa sono senz’altro stati oggetto di infiltrazioni di acque*” e che dette infiltrazioni provengono dalla Via Medici in ragione di una “*cattiva regimentazione*” delle acque pubbliche, la quale ha determinato un “*imbibimento del terreno circostante la zona di Via Medici all’epoca delle avvenute copiose infiltrazioni*” (pag. 12 par. 4 c.t.u.).

In esito alle indagini compiute, il consulente tecnico ha anche chiarito quale sia il percorso seguito dalle acque pubbliche nelle zone prossime allo stabile per cui è causa e in che modo si origini il sovraccarico della rete comunale di smaltimento delle acque, causa delle lamentate infiltrazioni.

In particolare, la demolizione della soletta del canale di Via Medici ha consentito di rilevare che quest’ultimo interseca, a monte, il canale di Corso Vittorio Emanuele, che risulta “*percorso da acque copiose*” e il cui fondo si trova a circa 30-40 cm più in basso rispetto a quello che transita lungo la Via Medici (pag. 9 e 11 c.t.u.).

Le acque che percorrono il canale di Corso Vittorio Emanuele hanno un “*regime variabile nel corso dell’anno*” e diventano “*particolarmente copiose nel corso della stagione invernale a seguito delle piogge*” (pag. 11 c.t.u.).

In condizioni di sovraccarico, dunque, il canale di Corso Vittorio Emanuele “*tracima*” (pag. 13 c.t.u.), per cui le acque sversano all’interno del canale di Via Medici, scendendo verso valle.

È proprio durante questo transito che le acque trovano una via di accesso nella spalletta del canale di Via Medici, lato condominio, infiltrandosi all'interno dei locali condominiali.

A tale ultimo riguardo il consulente dell'ufficio ha individuato, sulla spalletta del canale di Via Medici più prossima al fabbricato condominiale, l'esistenza di una "*diramazione di forma pressoché circolare, diametro circa 30 cm, parzialmente otturata, la cui direzione conduce verso i magazzini oggetto di causa (cfr. Allegato n. 2)*" (pag. 9 c.t.u. ed allegato n. 2 contenente elaborato fotografico; cfr. in particolare il rilievo fotografico n. 17).

Detta diramazione costituisce – secondo le condivisibili conclusioni formulate dal c.t.u. – la "*probabile via seguita dalle acque che hanno determinato l'infiltrazione lamentata dagli attori*" (pag. 13 c.t.u.).

Ed infatti, "*questo possibile transito di acque appare il motivo delle infiltrazioni verificatesi nei magazzini collocati al piano cantinato – proprietà dei sigg. Falletta/Corso, Falletta Tiziana e Tubiolo/Campo – e al piano superiore con accesso dal prospetto secondario dell'edificio – proprietà Ippolito/Burgio. Tali magazzini hanno una o due pareti addossate alla via Medici e per tutti, in sede di sopralluogo, è stata rilevata la presenza di tracce di umidità da infiltrazione*" (pag. 11 c.t.u.).

L'equivoco in cui è incorso il giudice di primo grado è stato quello di ritenere che la "*diramazione*" descritta dal c.t.u. – anziché essere correttamente intesa quale generica via di dispersione delle acque – si identifichi in un'opera idraulica ben definita (i.e. una condotta), per di più "*realizzata dal condominio in occasione dei lavori di costruzione del fabbricato*" (e, comunque, in un'opera di cui parte attrice "*non ha contestato di essere proprietaria ... e di essere, perciò, tenuta alla relativa cura e manutenzione*").

Il consulente dell'ufficio mai ed in nessun caso definisce la individuata *diramazione* come un'opera realizzata dal condominio o, comunque, come una struttura di proprietà condominiale. Ciò posto, occorre a questo punto intendersi sul significato del termine "*diramazione*" impiegato dal c.t.u. per descrivere la via di accesso delle acque pubbliche all'interno ed in direzione dei locali condominiali.

Sovviene, al riguardo il fotogramma n. 17 (Interno del canale di via Medici - foto scattata verso Corso Vittorio Emanuele), contenuta nell'elaborato fotografico allegato alla relazione peritale (allegato n. 2 a c.t.u.).

Invero, dalla disamina del suddetto fotogramma si evince che la diramazione di cui parla il

c.t.u. (“*diramazione di forma pressoché circolare, diametro circa 30 cm...*” – pag. 9 c.t.u.) altro non è che una grossa fessurazione irregolare sita in corrispondenza di una conduttura comunale di acque potabili che interseca il canale di Via Medici in senso longitudinale: essa è proprio quella raffigurata sullo sfondo del rilievo fotografico n. 17.

Si tratta, a ben vedere, di una discontinuità nella spalletta del canale di Via Medici lato condominio, generata dalla non perfetta sigillatura muraria dell’innesto della suddetta conduttura comunale, in occasione della sua posa *in loco*.

Non si tratta, invece, di un apposito collegamento funzionale che, dipartendosi dalla spalletta del canale “*conduce all’edificio condominiale*” (cfr. sentenza, p. 3), come dimostra di avere erroneamente inteso il giudice.

A smentire la circostanza che il Ctu abbia inteso riferirsi ad una tubatura vera e propria è, innanzitutto, il fatto che il consulente stesso descrive tale diramazione come “*di forma pressoché circolare*”: tale rilievo esclude di per sé che si tratti di una ordinaria conduttura di deflusso, che è notoriamente di sezione regolare, come nelle comuni condutture in PVC utilizzate in edilizia.

Del resto non è dato comprendere per quale motivo il consulente del Giudice si sia limitato a utilizzare esclusivamente il termine atecnico di *diramazione*, e mai altre e più specifiche locuzioni riferibili ad una vera e propria opera idraulica, quali ad esempio *tubatura, conduttura, condotto, tubazione, tubo*, etc.

In altre parole, deve inequivocabilmente concludersi che la diramazione riscontrata dal CTU e individuata quale via di dispersione delle acque in direzione del condominio altro non è che quell’apertura muraria di forma pressoché circolare presente sul canale di via Medici in corrispondenza dell’innesto della tubatura comunale in metallo.

La superiore circostanza è documentata dal fotogramma n. 17 (allegato alla c.t.u. e non contestato dalle parti) il quale raffigura una grossa tubazione in metallo che si innesta all’interno di entrambe le spallette del canale di Via Medici, attraversandolo longitudinalmente, a monte del fabbricato condominiale, parallelamente al Corso Vittorio Emanuele, e che non è perfettamente sigillata con la spalletta del canale più prossima al condominio.

Al fine di evitare pretestuose eccezioni al riguardo, è appena il caso di rilevare che la suddetta tubazione, per dimensioni, materiale e ubicazione, non può certo ritenersi di proprietà privata.

Ebbene, si ribadisce, proprio al di sotto di tale tubazione, in corrispondenza del suo innesto con

la parete del canale di Via Medici posta sul lato del condominio, è stata accertata la presenza di una foratura residuale del manto murario del diametro di circa 30 cm, che costituisce, secondo il c.t.u., la via di accesso attraverso cui le acque pubbliche si diramano verso i locali condominiali, provocando le denunziate infiltrazioni.

In sintesi, la diramazione non perfettamente sigillata e parzialmente otturata non è altro che quella apertura esistente sulla spalletta del canale di Via Medici, individuata in corrispondenza del punto di innesto della tubatura comunale in metallo con la parete del canale medesimo.

La non perfetta sigillatura riguarda, quindi, lo scollamento riscontrato nel punto di innesto tra il tubo metallico e la spalletta del canale, vale a dire il maggiore scavo effettuato per la posa in opera della tubazione comunale, che non è stato poi non ripristinato a regola d'arte.

Al di fuori della fessurazione chiaramente raffigurata nel fotogramma n. 17, non risultano documentate, sulla spalletta del canale *de quo*, ulteriori diramazioni orientate verso i locali condominiali, né diramazioni di qualsiasi altra natura provenienti e/o dirette verso il condominio.

Inoltre, la prospettazione avallata dal decidente, secondo cui “*la diramazione sopra descritta*” sarebbe “*di proprietà del Condominio San Giusto*” costituisce – a ben vedere – accettazione semplicistica ed acritica di quanto asseritamente eccepito dai convenuti (“...*i convenuti hanno eccepito che detta diramazione era stata realizzata dal condominio...*” – pag. 2 sentenza), peraltro soltanto in comparsa conclusionale: eccezione puramente labiale, sfornita di ogni pur minimo elemento di prova, sorretta esclusivamente da un improprio – quanto forzato – richiamo al principio di non contestazione (“*Al riguardo, parte attrice... non ha contestato di non essere proprietaria di detta diramazione...*” – pag. 2 sentenza).

Peraltro, quand’anche si volesse accedere alla tesi del giudice, secondo la quale la diramazione di cui parla il c.t.u. costituirebbe un vero e proprio canale di scarico condominiale – tesi, come detto, del tutto infondata e non comprovata dai rilievi della consulenza d’ufficio – la decisività della questione concernente la natura *pubblica o privata* di tale presunto *opus* avrebbe dovuto imporre al decidente di disporre, quantomeno, il richiamo del c.t.u. medesimo per fornire il dovuto chiarimento sul punto. Ma così non è stato.

Il giudice, invece, ha liquidato assai frettolosamente la questione (“*Non essendoci prova della natura pubblica di tale diramazione... non resta che rigettare le domande di parte attrice*”) sulla base di un giudizio puramente congetturale e di semplice verosimiglianza (“...*appare*

verosimile la prospettazione secondo cui la diramazione sopra descritta sia di proprietà del Condominio San Giusto, posto che la stessa conduce proprio all'edificio condominiale ed è posta in direzione dei magazzini degli attori), privo di ogni oggettivo riscontro fattuale e, comunque, contrario alle risultanze complessive delle due c.t.u.

È evidente, infatti, il macroscopico errore nel quale è incorso il decidente laddove perviene a sostenere che la diramazione menzionata dal c.t.u. *conduce proprio all'edificio condominiale*, con ciò dimostrando di ritenere che si tratti, contro ogni evidenza, di una conduttura e che per di più questa sia collegata al condominio medesimo.

In realtà il c.t.u. non ha mai detto che la diramazione in argomento *conduca all'edificio condominiale*, e dunque che sia materialmente collegata ad esso, ma più semplicemente ha rilevato che detta diramazione (ovviamente nel senso sopra illustrato di via di dispersione delle acque) è *diretta*, cioè orientata, verso i locali condominiali. Non quindi una *diramazione che conduce all'edificio*, come sostiene erroneamente il giudice, ma *“una diramazione... la cui direzione conduce verso i magazzini oggetto di causa”* – cfr. pag. 11 c.t.u.; l'indicata espressione viene testualmente ripetuta identica alle pagine 12 e 13 dell'elaborato peritale, nonché alla pagina 3 della risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti).

In altre parole il c.t.u. ha descritto il fatto che le acque che si immettono sul canale di Via Medici, intercettando la via di accesso esistente sulla spalletta lato condominio (e cioè la diramazione di cui sopra), sversano in direzione dei locali attorei, imbibendo il terreno circostante e causando le infiltrazioni oggetto di causa.

-2-

La sentenza appellata si rivela, sotto diverso profilo, censurabile in ragione di una illegittima applicazione di quello che sembrerebbe essere un richiamo al principio di non contestazione.

Il giudice – sull'erroneo convincimento che la diramazione descritta dal c.t.u. si identifichi con una vera e propria conduttura – asserisce che, poiché parte attrice non avrebbe contestato di essere proprietaria di detta diramazione, ne sarebbe per ciò solo proprietaria.

L'invocato diritto di proprietà viene, per così dire, automaticamente desunto da un asserito contegno processuale di non contestazione, attribuito agli attori in relazione all'eccezione formulata dai convenuti.

In particolare, a dire del decidente, gli attori non avrebbero contestato l'eccezione, formulata dai convenuti in comparsa conclusionale, con la quale si afferma che il condominio sarebbe

proprietario della diramazione di cui parla il c.t.u. (“...i convenuti hanno eccepito che detta diramazione era stata realizzata dal condominio in occasione dei lavori di costruzione del fabbricato... Al riguardo parte attrice... non ha contestato di essere proprietaria di detta diramazione... In conseguenza di ciò, non può addebitarsi al Comune di Misilmeri la violazione di un obbligo di custodia... laddove a presentare un difetto sia... una condotta di natura privata – pag. 2 e 3 sentenza).

L’assunto non appare in alcun modo condivisibile.

Occorre, intanto, premettere che quella introdotta dai convenuti in comparsa conclusionale non è tanto una eccezione, quanto piuttosto una mera deduzione difensiva volta a fornire una certa lettura delle conclusioni peritali (“... si legge nelle consulenze che le infiltrazioni si erano manifestate a causa della precaria sigillatura del canale di diramazione che certamente non era di pertinenza del Comune ma di proprietà condominiale” – pag. 5 comparsa conclusionale Aurora Assicurazione s.p.a.; “...la suddetta diramazione del canale principale di scolo non è sottoposta alla manutenzione ordinaria e straordinaria della P.A., ma ricade tra le strutture di proprietà del Condominio parte attrice” – pag. 4 comparsa conclusionale Ina Assitalia s.p.a.).

A tale specifico riguardo la S.C. ha innanzitutto chiarito che il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c. NON si applica alle mere difese (Cass. n. 17966/2016). Inoltre, i convenuti non allegano un fatto propriamente detto, rispetto al quale si configura uno specifico onere di contestazione a carico della controparte; semmai introducono una qualificazione giuridica, cioè una relazione di appartenenza (la titolarità della presunta diramazione) che, proprio perché non costituisce ontologicamente un fatto, non fa sorgere alcun obbligo di contestazione a carico della controparte, men che meno agli effetti dell’art. 115 c.p.c.

Si aggiunga, poi, che il principio di non contestazione, oggi consacrato dall’art. 115 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, non è applicabile alla fattispecie *de qua*: ed infatti, la disposizione in commento si applica esclusivamente ai giudizi introdotti in primo grado successivamente al 04/07/2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009 (Cass. n. 5482/2015), mentre il presente giudizio è stato instaurato nell’anno 2008.

Il primo comma dell’art. 115 c.p.c., nella formulazione successiva all’entrata in vigore della L. n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, non può, pertanto,

essere applicato *ratione temporis* al caso di specie, che deve essere regolato dalla disciplina anteriore, la quale non prevedeva un onere di contestazione specifica a carico della parte.

Sulla base di tale disciplina, quindi, un fatto non può essere considerato provato per mancata contestazione, ma necessita di attività probatoria autonoma.

Inoltre, affinché il fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico benché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, ma occorre che la controparte ammetta esplicitamente il fatto o che imponga il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con la sua negazione (Cass. n. 20211/2012).

Nel caso in esame è di tutta evidenza come la linea difensiva degli attori – odierni appellanti – sia totalmente inconciliabile con quella prospettata in primo grado dai convenuti.

Il richiamo al principio di non contestazione, operato in sentenza, non coglie nel segno anche in considerazione del fatto che, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, l'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio (*ex multis*, Cass. n. 11349/2014), stanti le barriere preclusive di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c. in ordine alla definizione del *thema probandum*.

Del resto, se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo che ciascuna delle parti avrebbe sempre e comunque l'onere di replicare a qualsiasi allegazione in fatto compiuta da controparte, ed il processo genererebbe una sequela interminata di *duplicaciones e replications*.

Giova ricordare come il menzionato principio di non contestazione non può, ulteriormente, essere considerato invocabile, laddove l'accertamento del fatto, seppur non espressamente contestato, abbia implicato necessariamente un'attività di giudizio o di valutazione, da parte del c.t.u. o dello stesso giudice.

In ogni caso – si ribadisce – la non contestazione va considerata come comportamento processualmente rilevante soltanto se riferito a fatti, e non alla qualificazione giuridica di un fatto o all'applicazione di regole giuridiche: le questioni di diritto (quali quelle concernenti la titolarità di un diritto su una *res*) sono, difatti, estranee all'applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Infine, la Corte di Cassazione ha correttamente precisato che la non contestazione può rilevare solo a condizione che l'altra parte alleghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda o le proprie eccezioni (Cass. n. 21847/2014).

In conclusione sul punto, in considerazione della conclamata inapplicabilità del principio di non contestazione alla vicenda per cui è causa, risulta totalmente indimostrata la titolarità

condominiale della discussa diramazione (peraltro, come detto, una mera fessurazione della spalletta del canale pubblico).

-3-

In considerazione di tutto quanto sopra esposto può, dunque, riassuntivamente affermarsi che:

- la diramazione descritta dal c.t.u. altro non è che una apertura muraria esistente sulla spalletta del canale di Via Medici, lato condominio, in corrispondenza e al di sotto della tubatura comunale ivi allocata (fotogramma n. 17 c.t.u.);
- al di fuori della fessurazione rinvenuta, non sono state riscontrate e documentate condutture collegate al condominio (altrimenti il c.t.u. le avrebbe certamente documentate fotograficamente);
- il c.t.u. non ha, mai ed in nessun caso, affermato che la diramazione da cui si originano le infiltrazioni sia stata realizzata dal condominio;
- il c.t.u. non ha, mai ed in nessun caso, affermato che la diramazione da cui si originano le infiltrazioni sia di proprietà del condominio (né poteva dirlo non trattandosi di un'opera idraulica);
- la prospettazione della proprietà *non pubblica* della descritta diramazione, avallata nella sentenza di primo grado, oltre a non avere il benché minimo addentellato nella c.t.u., non può, di certo, fondarsi (come semplicisticamente fatto dal giudice monocratico) su un labile giudizio di verosimiglianza, né tantomeno su una presunta eccezione, peraltro appena accennata in comparsa conclusionale dai convenuti e, impropriamente, corroborata dal principio di non contestazione.

-4-

Di conseguenza, la sentenza di prime cure merita di essere censurata (anche) in considerazione della erronea applicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia, qual è quella invocata nell'atto introduttivo del giudizio.

Partendo dalla erronea quanto infondata premessa che la diramazione individuata dal c.t.u. sia di proprietà condominiale, il giudice sostiene che incombeva su parte attrice "*l'onere di dimostrare la colpa dell'ente comunale ai fini del diritto al risarcimento danni*".

L'argomento non è in alcun modo condivisibile.

Acclarato infatti che al canale di Via Medici non è collegata alcuna conduttura di proprietà del condominio (non potendosi peraltro tale decisiva circostanza farsi discendere da una mera

supposizione dei convenuti manifestata – anzi appena accennata – in comparsa conclusionale, sfornita di ogni elemento di prova, e ritenuta plausibile in sentenza soltanto in ragione di una errata lettura delle risultanze peritali e da una improvvida applicazione del principio di non contestazione), il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dei criteri di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., a norma del quale *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

L'art. 2051 cod. civ. disciplina, alla stregua della più recente ed ormai prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, un'ipotesi di responsabilità oggettiva (e non di colpa presunta).

Il danneggiato, pertanto, al fine di ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Il custode, per contro, per andare esente da responsabilità, dovrà provare non tanto la propria diligenza nella custodia, quanto piuttosto che il danno è derivato da caso fortuito (*ex plurimis*, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 25243/2006, Cass. n. 3651/2006).

Nel caso di specie gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare sia l'esistenza dei danni da infiltrazioni ai locali condominiali, sia il rapporto causale tra la *res* (il canale di via Medici, appunto) e l'evento dannoso: *“...i magazzini e i garage di piano cantinato oggetto di causa sono senz'altro stati oggetto di infiltrazioni di acque; lo stato dei luoghi dimostra l'avvenuta copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dalla via Medici [a causa della] cattiva regimentazione delle acque”* – pag. 12 par. 4 c.t.u.).

Nessuna prova liberatoria è stata, di contro, fornita dall'ente comunale né, tantomeno, dagli altri convenuti, terzi chiamati in garanzia.

Ne discende che, proprio in applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del Comune di Misilmeri, con conseguente accoglimento delle domande azionate dagli attori, odierni appellanti.

-5-

In esito all'accertata responsabilità civile dell'Ente Comunale per danni da infiltrazioni di acqua derivanti da difetti della condotta comunale di smaltimento delle acque esistente sulla Via Medici, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande azionate e, per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri a **eliminare** le cause delle infiltrazioni, a **ripristinare** lo

stato dei luoghi e a risarcire:

- I. al CONDOMINIO SAN GIUSTO sito in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*, la complessiva somma di Euro 24.569,83, pari al 50% delle spese sostenute dal Condominio medesimo tra il 2003 ed il 2005, per i lavori di risanamento delle strutture portanti dell'edificio (pari, complessivamente ad Euro 44.271,63, come da fatture in atti, mai contestate ex adverso – doc. da n. 10 a n. 30 indice atti produzione attorea), nonché per i lavori di dismissione e sostituzione dei pluviali condominiali, con successivo ripristino e coibentazione dei marciapiedi nonché risanamento conservativo delle pareti interne dei magazzini condominiali danneggiati dall'umidità (pari complessivamente ad Euro 4.868,03, come da fattura in atti, mai contestata ex adverso – doc. n. 31 indice atti produzione attorea), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dall'evento sino al pieno soddisfo. Al fine di scongiurare pretestuose strumentalizzazioni, si precisa che la richiesta risarcitoria azionata dagli attori è stata – sin dall'atto introduttivo - raggugliata al 50% delle spese sostenute per risanamento strutturale e conservativo, in ragione di quanto già ampiamente spiegato in citazione.
- II. ai singoli condomini odierni appellanti le somme partitamente quantificate ed indicate dal c.t.u. Ing. Alberto Milazzo nella relazione del 04/08/2010, secondo la seguente specifica: a) Euro 2.541,00 oltre IVA in favore dei condomini FALLETTA SALVATORE e CORSO ROSALIA; b) Euro 1.234,20 oltre IVA in favore della condomina FALLETTA TIZIANA; c) Euro 2.468,40 oltre IVA in favore dei condomini TUBIOLO NATALE e CAMPO ROSALIA; d) Euro 1.089,00 oltre IVA in favore dei condomini IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA;
- III. al CONDOMINIO SAN GIUSTO sito in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*:
 - le somme dallo stesso corrisposte direttamente al c.t.u., quale direttore dei lavori, per scavi, prove idrauliche e ripristino del manto stradale, pari ad Euro 2.505,53;
 - le somme dallo stesso corrisposte alla ditta Gamma Costruzioni s.r.l. per indagini e sondaggi, pari ad Euro 1.830,00;
 - le somme dallo stesso corrisposte direttamente al c.t.u., quale direttore dei

lavori, per diritti di segreteria (Euro 31,07), per diritti di istruttoria (Euro 18,07), e per spese di cauzione (Euro 300,00), per un totale complessivo di Euro 349,14;

- le somme dallo stesso corrisposte al primo c.t.u., Ing. Alberto Milazzo, pari ad Euro 1.220,24, come da decreto di liquidazione del 15/12/2010;
- le somme dallo stesso corrisposte al secondo c.t.u., Ing. Vincenzo Di Dio, pari ad Euro 1.522,28, come da decreto di liquidazione del 18/04/2013;
- le somme dallo stesso corrisposte al secondo c.t.u., Ing. Vincenzo Di Dio, a titolo di acconto anche per la direzione dei lavori, pari ad Euro 1.000,00, come da ordinanza del G.I. del 17/04/2013;
- le ulteriori somme liquidate in favore di quest'ultimo, a seguito della istanza di liquidazione dallo stesso depositata in data 24/06/2014, pari ad Euro 2.369,96;
- le somme dal Condominio corrisposte al c.t.p., Ing. Giovanni Giarrizzo, pari ad Euro 1.000,00 più accessori di legge (cassa 4% ed IVA 21%, detratta la ritenuta d'acconto del 20%), per un totale netto di Euro 1.058,40, come da fattura n. 08/2012 di Euro che si allega;
- oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle predette somma, dalla maturazione del diritto al pieno soddisfo.

B) Secondo motivo di gravame: erronea applicazione del principio di soccombenza e di condanna alle spese in favore di entrambe le società chiamate in causa.

In via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento del superiore motivo di gravame, la sentenza impugnata merita comunque di essere censurata nella parte in cui condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore di entrambe le società assicuratrici, chiamate in garanzia dal Comune di Misilmeri (*"Condanna parte attrice a pagare... alle parti terze chiamate le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di dette parti, nella misura di euro 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge"*).

Costituendosi nel giudizio di primo grado, il Comune di Misilmeri, in seno alla propria comparsa di risposta, ha formulato espressa richiesta di chiamata in garanzia tanto nei confronti dell'Ina Assitalia (oggi Generali Italia Assicurazioni s.p.a.), quanto nei confronti dell'Aurora Assicurazioni (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.).

La duplice richiesta di chiamata in garanzia viene, in comparsa di risposta, così motivata dall'ente (cfr. ivi pag. 6):

- *“Dall'atto di citazione si evince chiaramente che tali inconvenienti si sono verificati nell'anno 2003 senza specificare la data esatta;*
- *il Comune di Misilmeri ha stipulato con l'Agenzia Generale dell'Assitalia spa un contratto per la copertura assicurativa... per il periodo 2000/2004;*
- *l'odierna Ina Assitalia con lettera raccomandata a.r. del 15/04/2003... ha comunicata la irrevocabile volontà di rescissione dal contratto a far data dal 15/05/2003;*
- *in seguito a tale rescissione l'odierno convenuto ha stipulato una nuova polizza assicurativa con la Meie Aurora Assicurazioni per il periodo 01/11/2003 – 01/11/2005;*
- *considerato che dall'atto di citazione non si evince la data precisa in cui si sono verificati gli eventi lamentati e per i quali si chiede il risarcimento... nell'incertezza di tale data l'odierno convenuto è costretto a chiamare in garanzia entrambe le compagnie assicurative”.*

In considerazione delle ragioni addotte in comparsa dal Comune, il giudice ha autorizzato la suddetta duplice chiamata.

In realtà, contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto dal Comune di Misilmeri per giustificare la duplice illegittima chiamata in garanzia per il medesimo sinistro, l'epoca in cui si sono manifestati gli eventi lamentati dagli attori è stata indicata nell'atto di citazione e negli atti e documenti ivi richiamati ed allegati sin dalla iscrizione a ruolo.

Ci si riferisce, in particolare, alla pagina 2 dell'atto di citazione ove si legge testualmente che “nel corso dell'anno 2003, di fronte agli evidenti fenomeni di umidità già verificatisi all'interno del piano cantinato...”.

E ci si riferisce, ancora, alla **lettera raccomandata** di diffida a.r. del **05/04/2004**, ricevuta dallo stesso Comune di Misilmeri e acquisita con il numero di protocollo Prot-2004-10351-A del 07/04/2004, indicata alla pagina 2 della citazione e prodotta come allegato n. 1 dell'indice atti, si legge testualmente “da circa due anni (e quindi ben prima del 15/05/2003) in corrispondenza della stagione delle piogge, una copiosa quantità di acqua invade il suddetto immobile”.

Le superiori circostanze, oltre ad essere documentate *per tabulas*, sono pacificamente ammesse

dallo stesso Comune di Misilmeri, laddove nella memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1 c.p.c., riferisce testualmente (cfr. *ivi* pag. 3):

- *“Se da un lato è vero che parti attrici non hanno indicato esattamente e con precisione la data e o il periodo del verificarsi degli eventi dannosi, dall’altro è evidente... che gli evidenti fenomeni di umidità verificatisi già nell’anno 2003 si sono evidenziati prima ancora del giugno 2003”.*

In altri termini, secondo il chiaro tenore del passaggio sopra riportato, già al momento della propria costituzione in giudizio era ben noto al Comune che i danni da infiltrazione lamentati dagli attori si erano appunto, verificati *“prima ancora del giugno 2003”*.

L’ente comunale, dunque, **per suo stesso riconoscimento**, era nelle condizioni di individuare -- sulla scorta dell’esame dell’atto di citazione e della documentazione ad esso allegata -- quale delle due compagnie era tenuta a mallevarlo, in ragione dei richiamati rapporti assicurativi.

Del resto, a riprova dei superiori rilievi, la stessa Aurora Assicurazioni, nella propria comparsa conclusionale, insiste nel rigetto della domanda di garanzia spiegata dal Comune di Misilmeri evidenziando, alla pagina 4, che:

- *“Dalla lettura dell’atto di citazione si evince che già nel 2002... il Condominio incaricava l’ing. Giovanni Giarrizzo per redigere un progetto di risanamento delle strutture portanti e che all’inizio del 2003 si dava incarico alla società Non Destructive Evaluation che constatava la reale consistenza delle infiltrazioni (pagina 2 atto di citazione)”;*
- *“le prime infiltrazioni si erano già manifestate tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003”.*

È evidente che, attraverso l’espedito apparentemente cautelativo della duplice chiamata in garanzia, il Comune di Misilmeri ha disatteso l’onere di individuare il soggetto passivamente legittimato all’azione di garanzia, tentando maldestramente di ribaltare sugli attori la relativa responsabilità processuale.

Per tali motivi, quindi, la chiamata di una delle due compagnie assicurative si rivela palesemente illegittima, e conseguentemente la sentenza oggi impugnata dovrà essere riformata nella parte in cui ha disposto la condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite di entrambi i soggetti terzi chiamati, potendosi tutt’al più configurare un obbligo di rifusione delle spese di lite a carico dei soccombenti soltanto nei confronti della compagnia effettivamente tenuta a garantire il Comune.

III

MODIFICHE CHE VENGONO RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.

In considerazione di quanto sopra esposto, ed a modifica della ricostruzione, in fatto ed in diritto, prospettata nella sentenza impugnata, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, in accoglimento delle domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio:

- ritenere, a seguito delle acquisite risultanze istruttorie, che i danni da infiltrazioni lamentati dagli attori sono da imputare alla cattiva regimentazione delle acque pubbliche e al malfunzionamento del sistema di smaltimento comunale delle acque, in prossimità del fabbricato;
- ritenere che, in condizioni di sovraccarico del sistema, le acque medesime si sversano nel terreno circostante il fabbricato, attraverso la fessurazione riscontrata sulla spalletta del canale di via Medici, lato condominio;
- ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del Comune di Misilmeri, nella qualità di custode del canale di via Medici;
- condannare pertanto il Comune di Misilmeri ad eliminare la causa delle infiltrazioni, disponendo la perfetta sigillatura, a regola d'arte, della spalletta del canale di Via Medici, in corrispondenza del punto di innesto con la tubatura comunale descritta nel fotogramma n. 17, e a risarcire i danni subiti, come in atti quantificati;
- con la refusione delle spese di lite;
- in subordine, disporre la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico dei soccombenti in primo grado soltanto nei confronti della compagnia assicurativa riconosciuta effettivamente tenuta a garantire il Comune.

Tanto rilevato e dedotto, il **CONDOMINIO "SAN GIUSTO"** sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*, sig. **MARTORANA GIUSEPPE**, i signori **FALLETTA SALVATORE**, **CORSO ROSALIA**, **FALLETTA TIZIANA**, **TUBIOLO NATALE**, **CAMPO ROSALIA**, **IPPOLITO FRANCESCO**, **BURGIO GIUSEPPA**, come sopra rappresentati, assistiti e difesi, nel ribadire il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, da intendersi in questa sede ripetuti e trascritti, e nel

contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dalle controparti nel corso del giudizio di primo grado,

CITANO

1. il **COMUNE DI MISILMERI** in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 26, c.f. 86000450824, elettivamente domiciliato in Misilmeri, Via S. Giusto n. 8, presso lo studio del procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Giuseppe Azzaretto, p.e.c. giuseppeazzaretto@pecavvpa.it;
2. la **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.** (già **AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, c.f. 00818570012, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro, rappresentata e difesa in primo grado dal procuratore e difensore costituito Avv. Sergio Vullo, con studio in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43, pec: sergiovullo@pecavvpa.it;
3. la **GENERALI ITALIA S.P.A.** (già **INA ASSITALIA S.P.A.**) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchese n. 14, c.f. 00409920584, elettivamente domiciliato in Castelbuono, Largo A. Mogavero Fina n. 2, presso lo studio del procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Tommaso Raimondo, p.e.c. tommaso.raimondo@cert.avvocatitermini.it;

a comparire innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sezione e Relatore designandi, all'udienza che la stessa terrà il giorno **07 APRILE 2017**, ore di rito, nei luoghi di sue ordinarie sedute siti in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, Palazzo di Giustizia, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38, 167 e 343 c.p.c. e si procederà in Loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di cui alla lettera A della superiore narrativa:

- **ritenere e dichiarare** che la causa delle infiltrazioni di acqua rinvenute e *tutt'ora presenti* all'interno dei piani seminterrati del **CONDominio "SAN GIUSTO"** sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, è da ricondurre a difetti della condotta idrica e/o fognaria Comunale, esistente sulla Via Medici;
- **dichiarare**, pertanto, che il convenuto Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, è responsabile, per quanto in premessa e quanto dedotto e deducibile, dei danni subiti dalle strutture condominiali, nonché dalle porzioni del piano cantinato di pertinenza esclusiva dei condomini sig.ri FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA;
- conseguentemente e per l'effetto, **condannarlo** ad eliminare le cause delle infiltrazioni ed a ripristinare lo stato dei luoghi;
- **condannare** il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare, in favore del Condominio "San Giusto" sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, in persona dell'amministratore *pro tempore*, e nel domicilio eletto, la complessiva somma di Euro 24.569,83 o quella, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti, oltre i danni eventuali e successivi alla proposizione della odierna domanda, con la rivalutazione delle somme liquidande e gli interessi legali a far tempo dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- **condannarlo**, infine, al pagamento, in favore dei signori FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA, di tutte le somme che verranno determinate nel corso dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di valutazione equitativa, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti, oltre i danni eventuali e successivi alla proposizione della odierna domanda, con la rivalutazione delle somme liquidande e gli interessi legali a far tempo dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

In subordine, in accoglimento dei motivi di cui alla lettera B di cui in narrativa:

- ritenere e dichiarare che il Comune di Misilmeri ha illegittimamente formulato domanda di chiamata in garanzia nei confronti di due distinti soggetti compagnie di assicurazione, in relazione al medesimo sinistro;
- conseguentemente e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna parte attrice a pagare le spese di lite in favore di entrambe le società terze chiamate, con limitazione della condanna alle spese di lite del primo grado in favore dell'unica società assicurativa effettivamente legittimata alla invocata garanzia;
- con ogni statuizione consequenziale e secondo legge.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 24.569,83.

Ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170, 176 e 183 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e gli atti del procedimento anche al seguente indirizzo di p.e.c.: debora.falletta@cert.avvocatitermini.it o al seguente numero di fax: 0918722182.


In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre il **richiamo del c.t.u.** nominato in primo grado, Ing. Vincenzo Di Dio, al fine di chiarire: a) se la *diramazione* individuata a seguito dello scavo effettuato sulla Via Medici sia o meno una condotta e/o tubazione; b) se detta *diramazione* sia o meno una condotta e/o tubazione collegata al Condominio; c) se detta *diramazione* sia o meno di pertinenza del Condominio.

Si producono:

1. sentenza N. 787/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, Giudice Monocratico dottoressa Marino Sara, in data 17/09/2016, depositata in cancelleria in data 20/09/2016, notificata a mezzo p.e.c. in data 21/10/2016, nella causa civile iscritta al R.G. N. 1038/2008 promossa da CONDOMINIO SAN GIUSTO più altri contro COMUNE DI MISILMERI.
2. c.t.u. Ing. Vincenzo di Dio del 24/06/2014 e relativi allegati;
3. fotogramma n. 17 estratto dall'allegato n. 2 c.t.u. Ing. Vincenzo di Dio del 24/06/2014.
4. fascicolo di primo grado del giudizio.

Salvis iuribus.

Misilmeri, li lunedì 21/11/2016

Avv. Debora Falletta



AVV. DEBORA FALLETTA

Corso Vittorio Emanuele n. 74
90036 - Misilmeri (Pa)
Tel. / fax 0918722182 - Cell. 3294174064
e mail : d.falletta@libero.it
pec: debora.falletta@cert.avvocatitermini.it

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Si istanza, come in atti, del **CONDOMINIO "SAN GIUSTO"** sito in Misilmeri (Pa), Corso Vittorio Emanuele n. 74, nonché dei signori **FALLETTA SALVATORE, CORSO ROSALIA, FALLETTA TIZIANA, TUBIOLO NATALE, CAMPO ROSALIA, IPPOLITO FRANCESCO e BURGIO GIUSEPPA**, come sopra rappresentati ed elettivamente domiciliati lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Palermo ho notificato il su esteso atto di citazione in appello, perché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge, a:

1. **COMUNE DI MISILMERI** in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n. 26, c.f. 86000450824, elettivamente domiciliato in Misilmeri (Pa), Via S. Giusto n. 8 (c.a.p. 90036), presso lo studio del procuratore e difensore costituito in primo grado, Avv. Giuseppe Azzaretto, ivi mediante spedizione di plico raccomandato.




N. 10925 AG
del cronologico
L'Ufficiale Giudiziaro



UFFICIALI GIUDIZIARI
CORTE D'APPELLO P. TERMO

Sulla presente busta d'oboli per l'importo cc. tasse:
1. Francatura
2. Francatura
vita di ritorno
La pres
sui fogli I
al designata
consegnato a
addebito alla cas.
purche' trattasi di p
maggiore di quattordici anni)




si fran-
genti
riego,
alla rice-
e descrittivi
si possibilmente
sente può essere
miglia od a persona
avviso del destinatario,
una sana di mente e di età

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

21A

Postaraccomandata
AR € 7,70
L.ill. Giudiziaro - 69038
43175 - 98133 PALERMO/33 (PA)



21.11.2016 12.29

sig. Giuseppe Di Salvo
clo Avv. Giuseppe Altarelli
via San Giusto, 8
90036, Palerme (PA)

Allo go alla presente la nota spese relativa alla pratica in oggetto, riservandomi di trasmettere copia della costituzione.

Resto in attesa di ricevere la procura in originale che sarà mia cura ritirare non appena firmata.

Distinti saluti

Giuseppe Azzaretto

-----Messaggio originale-----

Da: Antonino Cutrona [mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it]

Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 14:01

A: giuseppeazzaretto@pecavvpa.it

Oggetto: Atto di citazione in appello Condominio San Giusto

Preg.mo avvocato Azzaretto, Le comunico l'intendimento dell'Amministrazione comunale di resistere all'atto di citazione in appello promosso dal Condominio San Giusto e, pertanto, attesa la consequenzialità e la complementarità con l'incarico in precedenza espletato, intende incaricare la S.V. quale legale dell'Ente per rappresentarlo e difenderlo nel giudizio in oggetto. Pertanto, a norma di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della disciplina inerente il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Misilmeri, Le chiedo di voler inviare parere preliminare sulla resistenza all'atto di citazione in uno al preventivo di spesa, il quale, secondo la sopra citata disciplina, non potrà superare i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, decurtato di almeno il 5%. Si resta in attesa e si porgono distinti saluti

Avv. Giuseppe Azzaretto
Via Papireto, 26 - 90134 Palermo
Tel/Fax 091-327551
Cell. 333-2768260
Pec: giuseppezazzaretto@pecavvpa.it

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- SEZIONE III CIVILE R.G. N. 2497/16

NOTA SPESE

PER IL COMUNE DI MISILMERI, in persona del legale rapp/te p.t.

Avv. Giuseppe Azzaretto

CONTRO

IL CONDOMINIO SAN GIUSTO E/CTI

Avv. Debora Falletta

valore della controversia 24.569,83


Gli importi delle competenze professionali sono calcolati in base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, pubblicato nella G.U. del 02.04.2014, con riferimento alla dichiarazione di valore formulata dalla parte appellante nell'atto introduttivo del giudizio, con applicazione dei minimi tariffari ridotti del 10% e con applicazione del 10% delle spese forfettarie e/o spese generali.

Fase di studio	540,00
Fase introduttiva	439,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	1.229,00
Fase decisoria	910,00
TOTALE COMPENSO	3.118,00
Riduzione 10%	311,80
Compenso al netto riduzione	2.806,20
Spese generali 10%	280,62
C.P.A. 4%	123,47
Iva 22%	706,26
Compenso liquidabile	3.916,56
Ritenuta d'acconto 20%	617,36
TOTALE LIQUIDABILE	3.299,19

Oltre spese vive e di cancelleria al momento non quantificabili.

Palermo, 14 Marzo 2017

Avv. Giuseppe Azzaretto



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo alla resistenza all'atto di citazione in appello promosso dal Condominio San Giusto avverso la sentenza n. 787/2016 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. _____, del foro di _____ (di seguito legale) nato a _____ il _____, con studio legale in _____, Via _____, C.F.: _____, Partita IVA: _____, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di _____.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'atto di citazione in appello promosso dal Condominio San Giusto avverso la sentenza n. 787/2016 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio in parola, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato _____, cui affidare l'assistenza legale per resistere all'atto di citazione in appello promosso dal Condominio San Giusto avverso la sentenza n. 787/2016 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza all'atto di citazione in appello promosso dal Condominio San Giusto avverso la sentenza n. 787/2016 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese;

Art. 2) Il valore della causa è fino ad € 26.000,00;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 3.916,56, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, oltre eventuali spese vive e cancelleria documentate, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile.

Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle

predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Michelangelo Vitale

Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)